



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

*ai sensi dell'articolo 30 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla
Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2019



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Articolo 1 - Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL n. 34/2019

1. Il Comune di Lonigo istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 30 per cento della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.
2. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario.

Articolo 2 - Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:
 - a) dell'artigianato;
 - b) del turismo;
 - c) della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
 - d) della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
 - e) della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
 - f) del commercio al dettaglio, e della somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari del contributo

1. Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 4 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - a) gli esercizi di compro oro;
 - b) le sale per scommesse e le sale da gioco in genere;
 - c) le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 - d) gli esercizi commerciali riconducibili al codice ATECO 477894;
 - e) le professioni bionaturali (L. 4/2013).
2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:
 - a) i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
 - b) le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Articolo 5 - Calcolo del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo, per l'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi, determinato, in sede di prima applicazione, con le percentuali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo 5. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente Regolamento, le percentuali del contributo possono essere modificate con provvedimento della Giunta Comunale.
2. In caso di riapertura, il contributo è pari al 50 per cento dell'imposta municipale propria, al 50 per cento del tributo per i servizi indivisibili ed al 40 per cento della tassa sui rifiuti dovuti dall'esercente per l'anno di riapertura e per i tre anni successivi-
3. In caso di ampliamento, il contributo è pari al 40 per cento dell'imposta municipale propria, al 40 per cento del tributo per i servizi indivisibili ed al 30 per cento della tassa sui rifiuti dovuti per l'anno di riapertura e per i tre anni successivi-
4. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
5. L'importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente alla gestione dei tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.
6. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'articolo 1 del presente regolamento.
7. I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.

Articolo 6 - Presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono inviare, a pena di decadenza, all'Ufficio SUAP, tramite il portale "impresainungiorno.gov.it" del Comune di Lonigo, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di competenza del tributo, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.
2. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, previo riscontro dell'Ufficio Commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

Articolo 7 --Disposizioni finali

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Articolo 8 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Sommario

Articolo 1 - Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL n. 34/2019	2
Articolo 2 - Attività oggetto dell'agevolazione	2
Articolo 3 – Soggetti beneficiari del contributo	2
Articolo 4 - Esclusioni	2
Articolo 5 - Calcolo del contributo	3
Articolo 6 - Presentazione delle domande	3
Articolo 7 --Disposizioni finali	3
Articolo 8 - Entrata in vigore del regolamento	3